

DELIBERA N. 283/24/CONS

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SEGNALE ATTENDIBILE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (DSA)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 luglio 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* (di seguito *“Legge istitutiva”*);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 e, in particolare, l’articolo 15 (di seguito, anche Decreto);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

CONSIDERATO quanto segue in merito al quadro normativo di riferimento:

- l’articolo 49 del DSA stabilisce che *“Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate della vigilanza dei fornitori di servizi intermediari e dell’esecuzione del presente regolamento («autorità*

competenti»)" e che "Gli Stati membri designano una delle autorità competenti come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali è responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione del presente regolamento in tale Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti. Il coordinatore dei servizi digitali è comunque responsabile di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a tali questioni e di contribuire alla vigilanza e all'applicazione efficaci e coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione";

- l'articolo 92, paragrafo 2, del DSA ha identificato nel 17 febbraio 2024, il *dies a quo* per la piena applicazione delle disposizioni nello stesso contenute relative alle competenze dei Coordinatori dei Servizi Digitali (di seguito, anche DSC) e agli obblighi per i fornitori di servizi di intermediazione;
- l'articolo 15 del Decreto ha designato l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Coordinatore dei Servizi Digitali) per l'Italia, ai sensi del citato articolo 49, paragrafo 2, del DSA;
- l'articolo 15, comma 3, del Decreto prevede che l'Autorità definisca "[...] con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065", svolgendone i relativi compiti "[...] in modo imparziale, trasparente e tempestivo.";
- i successivi commi dell'articolo 15 del Decreto contengono disposizioni volte a modificare la legge istitutiva dell'Autorità con l'inserimento dei relativi poteri di vigilanza e sanzione (comma 4) e della dotazione di risorse umane e finanziarie (commi 5 e 6);

CONSIDERATO che l'articolo 22 del Regolamento sui servizi digitali contiene specifiche disposizioni in ordine alle prerogative conferite ai DSC in relazione ai segnalatori attendibili e, in particolare:

- i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 22 del DSA prevedono che la qualifica di «segnalatore attendibile» venga riconosciuta, su richiesta, dal DSC dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente, al soggetto che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni previste dal Regolamento. Il DSC riceve le relazioni che i segnalatori attendibili devono mettere a disposizione del pubblico sulle segnalazioni effettuate e sulle procedure messe in atto per mantenere la propria indipendenza. Il DSC è inoltre tenuto a comunicare alla Commissione e al Comitato europeo per i servizi digitali la lista dei soggetti a cui è stata riconosciuta, sospesa o revocata la qualifica di segnalatore attendibile;
- con specifico riferimento all'attività di verifica ai fini del rilascio della relativa qualifica di segnalatore attendibile, il paragrafo 2 dell'articolo 22 del DSA prevede che il DSC accerti che il soggetto richiedente soddisfi tutte le seguenti

condizioni: “a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali; b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online; c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo”;

- inoltre, ai sensi dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo 22, il DSC effettua le opportune indagini d'ufficio o su segnalazione di terzi riguardo alla sussistenza in capo ai segnalatori attendibili delle condizioni di cui al paragrafo 2 e, in caso, procede all'eventuale sospensione o revoca della qualifica;

CONSIDERATO che, a seguito della designazione come DSC, l'Autorità ha acquisito tutte le competenze e i poteri che il Regolamento le attribuisce in ragione di tale qualifica;

CONSIDERATO, in particolare, che l'articolo 15, comma 3, del Decreto prevede che l'Autorità definisca “[...] con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065;

CONSIDERATO che il DSA ha natura di regolamento e che, come tale, ai sensi dell'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), esso ha “portata generale” ed è “obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”, è necessario adottare, anche nella fase antecedente alla piena applicazione del DSA, un approccio comune e coordinato con gli altri Stati Membri ed in particolare con le altre autorità designate, o in procinto di essere designate, quali coordinatori dei servizi digitali nei rispettivi Paesi. Tale coordinamento è auspicato e supportato dalla Commissione Europea;

TENUTO CONTO, altresì, delle interlocuzioni intervenute con le altre autorità designate quali DSC, o in procinto di esserlo, nell'ambito delle quali sono state discusse le modalità attuative delle disposizioni recate dal DSA allo scopo di garantire la necessaria armonizzazione e il coordinamento dei processi attuativi nei diversi Stati membri, nonché di definire le regole di funzionamento interno e i meccanismi di raccordo istituzionale quanto più possibile uniformi nel rispetto dei singoli ordinamenti nazionali. Tali attività hanno riguardato, tra gli altri, anche l'articolo 22 del DSA;

RITENUTO opportuno, in linea con quanto emerso nell'ambito delle suddette attività di coordinamento internazionale e fatta salva l'adozione da parte della Commissione di eventuali orientamenti ai sensi del paragrafo 8 dell'articolo 22 del DSA, fornire indicazioni sulle modalità operative che l'Autorità, in qualità di DSC, intende adottare ai fini del riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai soggetti richiedenti stabiliti in Italia che soddisfino i criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del DSA;

RITENUTO, altresì necessario, declinare puntualmente le aree di competenza per la designazione dei segnalatori attendibili, entro cui gli stessi possono agire ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del DSA;

VISTA la delibera n. 40/24/CONS, del 14 febbraio 2024, recante “Avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del regolamento sui servizi digitali (DSA)”;

VISTI i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica da parte dei seguenti soggetti: SP Tech S.r.l. (prot. n. 0080580 del 15 marzo 2024), Meta (prot. n. 0081336 del 18 marzo 2024), Confindustria Radio Televisioni (prot. n. 0080891 del 15 marzo 2024), Federazione Optime (prot. n. 0068516 del 4 marzo 2024), Motion Picture Association Emea (prot. n. 0079811 del 14 marzo 2024), INDICAM (prot. n. 0078124 del 13 marzo 2024), Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali (prot. n. 0082826 del 19 marzo 2024), Unione per la difesa dei consumatori (prot. n. 0078063 del 13 marzo 2024), Confindustria Cultura Italia (prot. n. 0080723 del 15 marzo 2024), Altroconsumo (prot. n. 0082244 del 18 marzo 2024), Sky (prot. n. 0082829 del 19 marzo 2024), Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale (prot. n. 0081950 del 18 marzo 2024), Federazione Industria Musicale italiana (prot. n. 0081933 del 18 marzo 2024), Anitec-Assinform (prot. n. 0082173 del 18 marzo 2024), Studio Postiglione (prot. n. 0059660 del 26 febbraio 2024), Dazn Limited (prot. n. 0082830 del 19 marzo 2024), Barzanò & Zanardo S.p.a. (prot. n. 0075851 dell'11 marzo 2024), Netcomm (prot. n. 0082445 del 18 marzo 2024), avv. Deborah Bianchi (prot. n. 0080554 del 15 marzo 2024);

VISTE le istanze di audizione di: SP Tech S.r.l. (prot. n. 00733337 dell'8 marzo 2024), Anitec-Assinform (prot. n. 0070660 del 6 marzo 2024), FAPAV (prot. n. 0068281 del 4 marzo 2024), Federazione Optime (prot. n. 0068516 del 4 marzo);

SENTITI in audizione i seguenti soggetti: in data 20 marzo 2024, SP Tech (prot. n. 0079490 del 14 marzo 2024), Anitec-Assinform (prot. n. 0078888 del 14 marzo 2024), FAPAV (prot. n. 0079485 del 14 marzo 2024); in data 21 marzo 2024, Federazione Optime (prot. n. 0078892 del 14 marzo 2024);

AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei soggetti interessati, che di seguito si sintetizzano:

I. Osservazioni di carattere generale

La consultazione pubblica ha evidenziato una sostanziale condivisione della proposta dell'Autorità, sia per quanto riguarda lo schema di Regolamento di procedura per la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del DSA che per i documenti di inerenti alle modalità operative e le aree di competenza. Inoltre, gli intervenuti alla consultazione hanno espresso un generale apprezzamento per l'iniziativa dell'Autorità.

La maggior parte dei soggetti ha poi espresso osservazioni puntuali su aspetti specifici suggerendo delle proposte di emendamento allo Schema di Regolamento, come espresse di seguito.

II. Ambito soggettivo di applicazione

I partecipanti alla consultazione hanno concordato in linea generale con il perimetro delineato dall'Autorità. Tuttavia, mentre alcuni soggetti non hanno sollevato particolari osservazioni, altri hanno formulato alcune richieste di chiarimenti o di precisazioni.

La maggioranza dei rispondenti ha chiesto di precisare che la qualifica di segnalatore attendibile possa essere riconosciuta a soggetti di diritto privato che dimostrino, *inter alia*, di possedere capacità e competenze specifiche nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le proprie attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Al riguardo, fermo restando che la definizione degli enti idonei a ricevere la qualifica di segnalatore attendibile debba attenersi strettamente ai requisiti delineati dall'articolo 22 del DSA, i rispondenti ritengono che l'Autorità debba includere nella lista esemplificativa dei soggetti riportata nelle disposizioni attuative non solo le organizzazioni rappresentative di interessi collettivi, ma anche i singoli soggetti giuridici che svolgono attività d'impresa, di comprovata esperienza professionale e adeguati assetti organizzativi, gestionali e risorse umane dedicate, formate e qualificate, che siano direttamente titolari di diritti di proprietà intellettuale o specializzati nel contrasto alla violazione di diritti di proprietà intellettuale, in quanto per loro stessa natura dotati dei requisiti necessari per accertare l'illiceità dei contenuti online.

Inoltre, un rispondente ha chiesto di precisare se l'esclusione dei soggetti indicati come "individui" si riferisca alle persone fisiche o a soggetti privi di personalità giuridica (ad esempio le società di persone, le associazioni non riconosciute, studi professionali e professionisti del settore); è stato anche chiesto di chiarire il concetto di "*reti o alleanze di soggetti*". Altri due rispondenti hanno richiesto chiarimenti in merito all'eventuale esclusione degli enti aventi scopo di lucro o privi di personalità giuridica.

Un altro soggetto ha ritenuto che le imprese del settore privato con competenze tecniche comprovate, indipendenti da fornitori di piattaforme *online* e dotate di risorse adeguate a individuare e segnalare tempestivamente i contenuti illegali, dovrebbero essere legittimate a richiedere la qualifica di segnalatore attendibile

Due associazioni si sono espresse a favore dell'esclusione dall'ambito soggettivo delle società private a scopo di lucro al fine di garantire così neutralità e assenza di conflitti di interesse economici o concorrenziali, in linea con il *considerando* 61 del DSA.

Un'associazione ha sottolineato che negare ai singoli titolari di diritti la possibilità di ottenere lo status di segnalatore costituirebbe un passo indietro rispetto alla prassi attuale secondo la quale già le piattaforme gestiscono segnalazioni da parte dei titolari di diritti di fiducia nell'ambito delle procedure volontarie attualmente in vigore.

Altri rispondenti hanno inoltre evidenziato l'opportunità che si operi una selezione del numero delle qualifiche rilasciate sulla base di stringenti criteri di competenza, capacità, indipendenza e qualità; ciò in quanto un numero troppo elevato di soggetti qualificati farebbe venir meno lo spirito della normativa che attribuisce un carattere prioritario alle segnalazioni proveniente dai segnalatori attendibili. In particolare, un soggetto ha evidenziato l'importanza di assegnare tale ruolo solo ad enti con competenze consolidate nel settore, acquisite nel tempo, condividendo la proposta di limitare il ruolo di segnalatore a entità giuridiche al fine di evitare rischi legati all'accesso di soggetti non adeguatamente preparati e privi di una conoscenza profonda del settore.

Due associazioni hanno proposto che, ai fini delle valutazioni sul possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica alle associazioni di categoria, si assuma a riferimento l'iscrizione delle stesse all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo presso il MIMIT ovvero al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

Un'altra associazione ha chiesto di precisare ulteriormente le tipologie di soggetti potenzialmente in contrasto con lo svolgimento del ruolo di segnalatore, individuando eventuali casi di incompatibilità.

III. Durata della qualifica di segnalatore attendibile

La maggior parte dei rispondenti si è espressa a favore di un'estensione della durata prevista per la qualifica di segnalatore attendibile, ritenendo il periodo di 3 anni proposto troppo limitato per poter implementare un'attività di segnalazione strutturata in maniera affidabile ed efficace; a loro parere, un periodo più lungo garantirebbe maggiore certezza agli operatori e, pertanto, consentirebbe maggiori capacità di investimento in strutture, sistemi e personale dedicato. La maggioranza delle proposte dei rispondenti ha individuato in un periodo minimo di 5 anni la durata ottimale, periodo peraltro in linea con quanto previsto dal regolamento DSA per la certificazione degli organismi di risoluzione delle controversie. In particolare, un rispondente ha proposto che l'Autorità precisi che il rinnovo della qualifica all'esito della scadenza del termine sia automatico, ad eccezione dei casi in cui la Direzione, d'ufficio o a seguito di segnalazioni di terzi, accerti che un segnalatore attendibile non soddisfi più i requisiti prescritti.

Altre associazioni hanno indicato che il termine proposto di 3 anni rappresenti la durata minima congrua per consentire al segnalatore attendibile uno svolgimento qualitativo

minimo della sua funzione e nello stesso tempo consentire all'Autorità di monitorare sull'operato dell'ente.

Un soggetto, pur non esprimendo una posizione sulla durata specifica della qualifica di segnalatore, ha sottolineato l'importanza di un approccio uniforme in tutta l'UE per garantire l'armonizzazione prevista dal DSA.

IV. Soddisfacimento dei requisiti di cui art. 22 del DSA

Competenza e capacità

Con riferimento al requisito di capacità e competenza di cui al paragrafo 2, lettera a) dell'art. 22 del DSA, i rispondenti hanno sostanzialmente condiviso l'approccio proposto dall'Autorità. In tal senso, diversi soggetti hanno evidenziato come il soddisfacimento dei requisiti di capacità e competenza risulti cruciale per il conferimento della qualifica e richieda un'accurata verifica sostanziale, basata su elementi oggettivi e concreti, con riferimento anche alle specifiche aree di competenza di operatività del segnalatore attendibile.

Nel merito, alcuni rispondenti hanno suggerito di integrare i requisiti probatori includendo, tra l'altro, anche l'implementazione di percorsi di aggiornamento periodici per il personale, la conoscenza della lingua inglese o la disponibilità di una dotazione adeguata di personale dedicato.

Altri rispondenti hanno evidenziato la necessità di tener conto nella valutazione anche di alcune specificità settoriali o strutturali come nel caso delle associazioni. In particolare, al fine di valutare le capacità tecniche e professionali maturate potrebbero essere considerati elementi come lo Statuto Sociale, l'adozione di un Codice Etico che condivida i principi del Regolamento, la stabilità associativa e la comprovata reputazione e standing nazionale ed europeo, l'assenza di condanne civili e penali nonché la solidità patrimoniale. Diversamente, in considerazione delle specificità organizzative, potrebbe non risultare appropriato il criterio di piani di assunzione del personale con competenze specifiche. È stato inoltre richiesto di non prevedere requisiti obbligatori che possano rappresentare oneri eccessivi (come, ad esempio, nel caso in cui sia richiesta la disponibilità di software specifici).

Due rispondenti hanno proposto che agli iscritti all'elenco di Associazioni consumatori e utenti di cui all'articolo 137 del Codice del consumo presso il MIMIT ovvero al CNCU (Consiglio Nazionale dei consumatori e degli Utenti) non venga richiesta documentazione aggiuntiva a riprova del soddisfacimento del requisito di capacità e competenza, dal momento che la stessa sarebbe stata già trasmessa in fase di istanza di iscrizione al suddetto elenco.

Un soggetto, infine, si è espresso a favore di un approccio prudentiale nella valutazione di tale requisito, soprattutto in fase di prima applicazione del DSA.

Indipendenza

Con riferimento al requisito di indipendenza di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'art. 22 del DSA, la maggioranza dei rispondenti ha sostanzialmente condiviso l'approccio proposto dall'Autorità.

Sulla valutazione dell'indipendenza finanziaria, un soggetto, pur condividendo i criteri di verifica proposti dall'Autorità, ha proposto di considerare ulteriori fattori, come la continuità temporale con la quale viene fornito il finanziamento. Tale soggetto precisa infatti che un finanziamento, anche limitato nel suo ammontare ma stabile e continuo nel tempo, potrebbe comunque risultare condizionante per il segnalatore.

Sempre sul tema dell'indipendenza finanziaria, due soggetti esprimono disaccordo sull'affermazione, contenuta nell'Allegato 1, circa la necessità che i segnalatori diversifichino le fonti di finanziamento per dimostrare l'indipendenza dalle piattaforme *online*, ritenendo sufficiente dimostrare l'estraneità propria o dei propri soci da tali soggetti. In particolare, un soggetto ritiene che per dimostrare la sussistenza del requisito dell'indipendenza finanziaria del richiedente dalle piattaforme *online* dovrebbe essere sufficiente provarne la capacità di autofinanziamento.

Alcuni rispondenti hanno inoltre rilevato la potenziale onerosità dei documenti da produrre per provare il soddisfacimento del requisito di indipendenza. In particolare, un soggetto ha ribadito la richiesta che anche per questo requisito sia previsto l'esonero dalla presentazione di documentazione che le associazioni dei consumatori forniscono nelle more del processo di iscrizione annuale all'elenco ex art. 137 del Codice del Consumo. Un altro soggetto ha suggerito che le dichiarazioni giurate da parte del personale sull'assenza di conflitti di interesse siano sostituite da autodichiarazioni e/o autocertificazioni a firma e timbro del legale rappresentante dell'ente richiedente. Infine, un rispondente, ha richiesto di chiarire se la presentazione di misure aziendali (quali, ad esempio, un sistema telematico di verifica dei conflitti di interesse) possa essere sufficiente per dimostrare il possesso del requisito di indipendenza.

Qualità delle segnalazioni

Con riferimento al requisito di qualità delle segnalazioni di cui al paragrafo 2, lettera c) dell'art. 22 del DSA, i partecipanti alla consultazione hanno espresso una valutazione positiva sull'approccio proposto dall'Autorità.

Un soggetto ha tuttavia evidenziato come i parametri e i requisiti probatori proposti dall'Autorità possano risultare eccessivamente onerosi (come, ad esempio, la richiesta di fornire evidenza della pianta organica e del personale dedicato alla segnalazione dei contenuti illegali, delle certificazioni attestanti le competenze tecniche professionali, della disponibilità di strumenti che permettano un tracciamento proattivo dei contenuti legali, ecc...), quantomeno per le associazioni che non possiedono una struttura

organizzativa e di organico analoga a quella delle imprese private e dei gruppi imprenditoriali.

Altri partecipanti hanno formulato ulteriori osservazioni sui parametri di valutazione della qualità della segnalazione, nonché sul tipo di documentazione da produrre per dimostrare il soddisfacimento di detto criterio.

In particolare, un soggetto ha suggerito di stabilire una soglia minima di dipendenti dedicati all'attività di segnalazione per garantire la qualità delle segnalazioni. Diversamente, due rispondenti hanno proposto di valutare primariamente la qualità e non la quantità delle risorse umane dedicate all'attività di segnalazione, in particolare la competenza e l'efficienza. Sul punto, un soggetto sostiene che la valutazione ottimale della qualità dovrebbe focalizzarsi sull'analisi della *performance* dell'ente in precedenti attività di segnalazione (utilizzando ad esempio il parametro rappresentato dalla percentuale di segnalazioni che hanno avuto un buon esito presso le piattaforme *online*). Peraltro, lo stesso soggetto rileva che indipendentemente dalla dotazione di un numero significativo di risorse (come nel caso di contenuti illegali che violano i diritti di proprietà intellettuale) il titolare di tali diritti sarebbe il soggetto più affidabile per valutarne la violazione e segnalarla.

Un partecipante ha evidenziato che la valutazione della qualità delle segnalazioni andrebbe effettuata con adeguata flessibilità nella fase *ex ante*, in presenza di soggetti che dimostrino di possedere sia conoscenza che competenza nelle aree individuate ma abbiano meno esperienza nell'attività di segnalazione. Successivamente al riconoscimento della qualifica, invece, la valutazione effettuata dall'Autorità ai fini del monitoraggio sul mantenimento dei requisiti potrebbe essere svolta con modalità più rigorose.

Infine, un rispondente richiede che siano puntualmente specificate il tipo di certificazioni richieste e auspica che sia permesso anche a strutture di dimensioni medio piccole e con pochi addetti, se dotate delle competenze necessarie, di proporsi quali segnalatori.

Da ultimo, alcuni rispondenti hanno suggerito di dettagliare ulteriormente le informazioni richieste che devono essere fornite dai segnalatori attendibili nella relazione annuale di cui all'articolo 8 dello Schema di Regolamento, prevedendo ad esempio la categorizzazione delle piattaforme e delle presunte violazioni.

V. *Elenco delle aree di competenza di designazione dei segnalatori attendibili di cui all'art. 22 par. 1 del DSA*

Con riferimento al perimetro delle aree di competenza individuate nell'Allegato 2, alcuni rispondenti hanno proposto di escludere talune aree di competenza dall'elenco, poiché relative a contenuti non definibili come strettamente illegali, mentre altri partecipanti hanno fornito dei suggerimenti per estendere la lista compilata dall'Autorità. Un ulteriore

gruppo di partecipanti ha espresso alcune osservazioni sulle modalità di designazione delle aree di competenza.

Con riferimento al primo gruppo, due soggetti hanno evidenziato che le aree di competenza come *“manipolazione dell'informazione”, “account falsi”, “mancata attuazione di restrizioni specifiche in base all'età per i minori”* potrebbero fare riferimento a contenuti non propriamente compresi nell'ambito dei “contenuti illegali” ai sensi del Regolamento DSA laddove per “contenuto illegale” si intende *“qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto”*. Un partecipante sostiene che sia necessario integrare le aree di competenza individuate dall'Autorità inserendo un riferimento alle pratiche commerciali scorrette, mentre un altro soggetto propone di inserire una nuova categoria relativa alle *“violazioni in materia di concorrenza e informative ai consumatori”*. Un partecipante propone di integrare le aree di competenza con una categoria denominata *“disinformazione e censura”*, che dovrebbe permettere di utilizzare lo strumento dei segnalatori attendibili anche nel caso di contenuti che in contrasto con il Codice di Condotta UE sulla disinformazione, oppure in caso di ingiuste rimozioni/sospensioni/attenuazioni di visibilità di contenuti multimediali dei giornalisti e/o altre attività di ingiusto contrasto da parte delle piattaforme nei confronti di attività *online* di giornalisti.

Con riferimento al secondo gruppo di interventi, due partecipanti propongono che, nell'inserimento di un segnalatore in un'area di competenza, la decisione dell'Autorità venga adottata senza rigori formalistici, considerando la sovrapposizione tra più aree e consentendo la trattazione della segnalazione anche se questa riguarda più aree di competenza diverse. Infine, un soggetto ha espresso apprezzamento sulla proposta di definire aree di competenza per la designazione dei segnalatori attendibili, suggerendo all'Autorità di equilibrare l'esigenza di garantire una sufficiente accessibilità della qualifica di segnalatore attendibile, con la necessità di limitarne il numero, in linea con le indicazioni del Considerando n. 61 del Regolamento DSA;

RITENUTO, in merito alle osservazioni e proposte emerse dalla consultazione, di esprimere le seguenti valutazioni:

I. Ambito soggettivo di applicazione

L'Autorità prende atto della sostanziale condivisione espressa dai rispondenti alla consultazione circa l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 22 del DSA e, con riferimento alle osservazioni formulate, precisa quanto segue.

Preliminarmente, si rammenta che la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22 del DSA può essere richiesta da qualunque ente stabilito in Italia che

abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, ossia: a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali; b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online; c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo.

Al riguardo, con riferimento alle richieste di chiarimenti in merito all'eventuale esclusione di alcune categorie di soggetti (tra cui gli enti aventi scopo di lucro o privi di personalità giuridica), si precisa che le modalità attuative di cui all'Allegato 1 allo Schema di Regolamento non introducono alcuna limitazione aggiuntiva rispetto a quanto formulato nelle disposizioni del DSA.

Inoltre, circa le osservazioni sulla lista delle categorie di soggetti riportata nell'Allegato 1, che ad avviso di alcuni partecipanti alla consultazione dovrebbe includere non solo le organizzazioni rappresentative di interessi collettivi, ma anche i singoli soggetti giuridici che svolgono attività d'impresa, che siano direttamente titolari di diritti di proprietà intellettuale, si precisa che l'elenco di potenziali soggetti è ivi indicato a titolo puramente esemplificativo e non ha carattere esaustivo.

Al riguardo, si richiama quanto riportato al considerando 61 secondo cui *“Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere riconosciuta soltanto a enti, e non a persone, che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le proprie attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Tali enti possono essere di natura pubblica — ad esempio, per i contenuti terroristici, le unità addette alle segnalazioni su internet delle autorità di contrasto nazionali o dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto («Europol») — o possono essere organizzazioni non governative e organismi privati o semipubblici quali le organizzazioni facenti parte della rete di linee di emergenza per la segnalazione di materiale pedopornografico INHOPE e le organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti razzisti e xenofobi illegali online. Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è opportuno limitare il numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in conformità del presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online”* (enfasi aggiunta).

Ciò premesso, circa le osservazioni in merito all'inclusione nella lista esemplificativa dei soggetti riportata nelle disposizioni attuative non solo delle organizzazioni rappresentative di interessi collettivi, ma anche i singoli soggetti giuridici che svolgono attività d'impresa, che siano direttamente titolari di diritti di proprietà intellettuale, si precisa che l'elenco di potenziali soggetti è ivi indicato a titolo puramente esemplificativo

e non ha carattere esaustivo, in linea con quanto riportato al considerando 61 del DSA sopra richiamato.

Con riferimento alla preoccupazione espressa da alcuni rispondenti sul fatto che negare ai singoli titolari di diritti la possibilità di ottenere la qualifica di segnalatore minerebbe la prassi attuale, secondo la quale già le piattaforme gestiscono segnalazioni da parte dei titolari di diritti di fiducia nell'ambito delle procedure volontarie attualmente in vigore, giova richiamare quanto riportato al considerando 63 del DSA, ossia che *“Le norme del presente regolamento relative ai segnalatori attendibili non dovrebbero essere intese nel senso che impediscono ai fornitori di piattaforme online di riservare un trattamento analogo alle segnalazioni presentate da enti o persone alle quali non è stata riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del presente regolamento o di cooperare in altri modi con altri enti, conformemente al diritto applicabile, compreso il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio”*. Peraltro, si evidenzia che nell'ordinamento italiano un presidio per i singoli titolari di diritti di proprietà intellettuale è garantito dall'applicazione della normativa sul diritto d'autore di cui l'Autorità esercita le competenze.

Infine, circa la preoccupazione espressa da alcuni partecipanti alla consultazione che il conferimento della qualifica di segnalatore attendibile a un numero potenzialmente troppo elevato di soggetti farebbe venir meno lo spirito della normativa, vanificando il carattere prioritario alle segnalazioni proveniente dai segnalatori attendibili, si evidenzia che il DSA recita che *“le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online”* (Considerando 61, enfasi aggiunta).

II. Durata della qualifica di segnalatore attendibile

Con riferimento alla durata della qualifica di segnalatore attendibile, si chiarisce che la previsione nello Schema di Regolamento posto a consultazione di un termine di 3 anni deriva dalle considerazioni condivise in ambito internazionale circa la necessità di assicurare un corretto controllo sulla sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento ai fini del rilascio della qualifica.

Ciò premesso, l'Autorità tiene in considerazione le osservazioni espresse dai partecipanti alla consultazione sull'opportunità di consentire una maggiore certezza nella programmazione e capacità di investimento nel medio-lungo periodo ai fini dello svolgimento dell'attività di segnalatore attendibile.

Al riguardo, nell'obiettivo di massima armonizzazione nell'applicazione dei DSA in linea con l'orientamento internazionale, in prima applicazione, si ritiene opportuno prevedere un rinnovo della qualifica allo scadere dei 3 anni per un ulteriore triennio, laddove i titolari della qualifica continuino a soddisfare i requisiti previsti e abbiano rispettato i

relativi obblighi, fatto salvo il caso in cui sia stato disposto un provvedimento di revoca. A tal fine dovrà essere presentata opportuna istanza di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza, con l'indicazione delle eventuali modifiche intervenute con riferimento al rispetto dei citati requisiti di cui all'art. 22, par. 2 del DSA e alla documentazione già trasmessa all'Autorità in sede di riconoscimento della qualifica. Peraltro, l'Autorità manterrà un'attenta vigilanza sul permanere dei requisiti in capo ai soggetti a cui è stata rilasciata la qualifica.

III. Requisiti di cui art. 22 del DSA

L'Autorità prende atto della sostanziale condivisione espressa dai rispondenti alla consultazione in ordine alle valutazioni del possesso dei requisiti di capacità e competenza, indipendenza e qualità, di cui al paragrafo 2, lettera a), b) e c) dell'art. 22 del DSA e, con riferimento alle osservazioni formulate precisa quanto segue.

Con riferimento alle osservazioni formulate sulla documentazione probatoria che i richiedenti la qualifica devono presentare per dimostrare il soddisfacimento dei requisiti, l'Autorità ritiene innanzitutto di dover specificare che l'acquisizione della documentazione rilevante avverrà nel rispetto dei principi di semplificazione delle procedure amministrative e di riduzione degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini e delle imprese.

A tale proposito, occorre rappresentare che la documentazione che i richiedenti debbono produrre è volta sia a supportare la propria candidatura, sia ad agevolare la valutazione da parte dell'Autorità, ed è pertanto legata alla specificità degli obiettivi della valutazione di ciascun requisito stabilito dall'art. 22 del DSA. Pertanto, l'Autorità, al fine di agevolare la presentazione delle domande da parte dei potenziali segnalatori e la successiva attività istruttoria, ritiene comunque di dover fornire indicazioni specifiche, nell'ambito delle modalità operative riportate nell'Allegato 1, su quali siano gli obiettivi della valutazione relativa a ciascun criterio stabilito dall'art. 22 del DSA, e sulla *tipologia* di documentazione obbligatoria da produrre per dimostrare il possesso di tali requisiti. In quest'ottica esempi indicativi di specifici documenti producibili.

Infine, si evidenzia che la valutazione dell'Autorità dovrà necessariamente essere condotta caso per caso, pertanto, la documentazione che l'ente richiedente presenta a supporto della propria domanda potrà essere integrata, su alcuni punti, su richiesta della stessa Autorità, come previsto dall'art. 4 comma 2 del Regolamento di procedura.

Peraltro, si rammenta che le modalità operative sono soggette a successive integrazioni o modifiche, anche in considerazione dell'eventuale adozione da parte della Commissione degli orientamenti previsti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 8, del Regolamento DSA.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le osservazioni dei partecipanti circa la dimostrazione del requisito dell'indipendenza, sia riguardo ai profili organizzativi che a quelli finanziari, occorre specificare che l'obiettivo della richiesta documentale dell'Autorità e del relativo processo di valutazione è quello di acquisire sufficienti informazioni sulle strutture e sui processi interni al fine di verificare che le decisioni di segnalazione dell'ente non siano influenzate dai fornitori di piattaforme *online*.

A tale proposito si rileva che la valutazione dell'indipendenza debba comportare necessariamente un'analisi conoscitiva complessiva (che può coinvolgere, a seconda dei casi, i soci o membri, le strutture decisionali interne, finanche alle risorse che si occupano materialmente dell'attività di segnalazione) ai fini di verificare l'assenza di conflitti di interesse con i fornitori dei servizi di piattaforme *online*.

Con specifico riferimento all'indipendenza finanziaria le evidenze prodotte dovrebbero consentire all'Autorità di valutare in concreto se il flusso di finanziamento, nell'arco del periodo di tempo per il quale è concessa la qualifica di segnalatore attendibile, abbia un impatto condizionante sui processi decisionali dell'ente. In tale ottica, la diversificazione dei finanziamenti, costituisce un possibile elemento atto a dimostrare l'indipendenza finanziaria del segnalatore dalle piattaforme *online*.

Quanto alla valutazione qualitativa o quantitativa delle risorse umane e tecniche a disposizione, l'Autorità non ritiene opportuno fissare un limite minimo di risorse umane dedicate all'attività di segnalazione come suggerito nell'ambito della consultazione. Tale attività è infatti fortemente variegata, in termini quantitativi, a seconda dell'ambito d'azione e dell'area di competenza, sia tematica che geografica, del singolo segnalatore attendibile. L'Autorità ritiene pertanto dover valutare sia gli aspetti qualitativi che quantitativi delle risorse impiegate nella segnalazione.

Anche in considerazione di ciò, qualsiasi dato o elemento probatorio che venga fornito in ordine alla competenza e all'esperienza acquisita è da considerarsi di utilità ai fini delle valutazioni (come lo storico delle segnalazioni dell'ente, e la percentuale di segnalazioni che hanno avuto un buon fine presso le piattaforme *online*); tuttavia, dato il carattere specifico e considerata la non omogeneità e immediata disponibilità di questo tipo di informazioni da parte dei richiedenti, si ritiene che tali elementi non possano essere intesi come obbligatori.

In relazione alle modalità di valutazione *ex ante* dei requisiti in materia di qualità della segnalazione, l'Autorità ritiene che non debbano essere esclusi a priori soggetti nuovi entranti e, di conseguenza, che possa essere adottato un approccio flessibile nel caso di enti od organizzazioni richiedenti la qualifica attivi da meno tempo nell'attività di segnalazione a piattaforme *online* di contenuti violativi, sempre che siano in possesso dei requisiti di capacità, competenza e indipendenza di cui al paragrafo 2 dell'art. 22 del DSA. Tale approccio, non può comunque prescindere da uno scrutinio rigoroso nell'attività di

vigilanza costante sul mantenimento di tutti i requisiti prescritti dall'art. 3 del Regolamento.

Per quanto riguarda l'asserita non-proporzionalità della richiesta documentale di cui all'Allegato 1, si precisa che la stessa è necessaria per poter valutare il possesso da parte del richiedente dei requisiti stabiliti dall'art. 22 del DSA per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile. Ad ogni buon conto, l'Autorità nelle modalità attuative ha chiarito quali siano gli obiettivi della valutazione relativa a ciascun requisito, al fine di ridurre l'onere probatorio in capo ai soggetti richiedenti, fornendo indicazioni sulla tipologia di documentazione obbligatoria da produrre nonché esempi di documenti producibili.

Infine, con riferimento alla richiesta di chiarimento sulla natura delle certificazioni richieste, l'Autorità ritiene opportuno evidenziare che qualsiasi tipo di certificazione, corso di formazione o attività formativa che incida sulla competenza e capacità del personale dell'ente a svolgere le proprie attività di presentazione delle segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo potrà essere oggetto di valutazione.

In merito poi alle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento sulla relazione annuale che i segnalatori attendibili sono tenuti a pubblicare e a trasmettere all'Autorità, si precisa che le informazioni che la stessa deve includere sono quelle previste del DSA.

IV. Elenco aree competenza

Per quanto concerne l'individuazione delle aree di competenza si precisa preliminarmente che l'elenco proposto dall'Autorità in consultazione è stato redatto, in linea con quanto emerso dai lavori svolti nell'ambito del coordinamento internazionale, sulla base di quello pubblicato dalla Commissione Europea nella consultazione pubblica sulla banca dati per la trasparenza delle decisioni di moderazione dei contenuti delle piattaforme online (art. 24 comma 5 del DSA).

Tale lista di competenze contiene alcune aree che riguardano le decisioni di moderazione delle piattaforme riguardanti anche contenuti non strettamente illegali, ma che possono anche essere in violazione delle condizioni generali delle piattaforme, così come previsto dall'art. 17, comma 1, del Regolamento DSA. Al riguardo, si evidenzia che, dalla lettura del *considerando* 62 del DSA, le attività dei segnalatori attendibili non paiono essere focalizzate strettamente e unicamente sui contenuti illegali, ma anche su quelli incompatibili con le condizioni generali e dannosi, particolarmente per i minori. Si legge infatti che “*Le norme del presente regolamento non dovrebbero impedire ai fornitori di piattaforme online di ricorrere a tali segnalatori attendibili o a meccanismi analoghi per adottare azioni rapide e affidabili contro i contenuti incompatibili con le condizioni generali, in particolare contro contenuti dannosi per i destinatari del servizio vulnerabili, quali i minori.*” (enfasi aggiunta).

Pertanto, relativamente alle osservazioni svolte dai partecipanti alla consultazione, si ritiene opportuno mantenere l'elenco delle aree di competenza proposto, meglio dettagliando alcune aree di competenza con particolare riferimento ai contenuti illegali e ai contenuti dannosi per i minori (punti f), g), h) e o). Quanto alla proposta di inserimento di un'ulteriore area di competenza *ad hoc* sulla disinformazione e sulla censura, si ritiene che l'ambito della disinformazione appaia ricompreso, quantomeno per quanto riguarda il tema elettorale e del dibattito civico, alla lettera e) dell'elenco. Per quanto riguarda invece eventuali pratiche di rimozione non corrette, il presidio a tutela dei giornalisti può essere rintracciato nell'art. 17 e nell'art. 20 del DSA, oltre che nell'eventuale applicazione dell'art. 17 del EMFA (*European Media Freedom Act*);

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTO pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati, di adottare il regolamento recante la disciplina sulla procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del Regolamento sui servizi digitali (DSA), inclusivo degli allegati relativi alle modalità attuative e alla definizione delle aree di competenza come sopra rappresentato;

CONSIDERATO che i suddetti documenti **relativi** alle modalità attuative e alla definizione delle aree di competenza potranno essere oggetto di revisione anche alla luce dell'eventuale adozione da parte della Commissione europea degli orientamenti previsti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 8, del Regolamento DSA;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. È adottato il *Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del regolamento sui servizi digitali (DSA)*, di cui all'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale comprensivo degli Allegati 1 e 2, recanti rispettivamente “*Modalità operative per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del DSA*” e “*Aree di competenza per la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del DSA*”.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 entra in vigore il 15 settembre 2024.

La presente delibera, comprensiva degli allegati, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 24 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba